

STUDIO NOTARILE
Not. SANTO Dott. ERNESTO
Lodi - via XX Settembre, 21
tel. 02.2021

N. 9301/38916 di referto

In parte libera e pena delle seguenti disposizioni a favore delle Società, cooperative

Cessione di cose in diritto di superficie per le costruzione di case di tipo economico e popolare a pena delle legge 167 in

data 18 aprile 1962

Repubblica Italiana

L'anno 1984 (mille ottocento ottantaquattro) il giorno 10 (quattordici) aprile

In Lodi, nel Palazzo del Comune

Presente me Dottor Ernesto Sante Notario residente in Lodi, sentito presso il Collegio Notarile di Milano e verso l'assistenza dei testimoni per espresse e concorde rinuncia fatta dai componenti che hanno i rebusiti di legge e con il mio consenso.

Sono personalmente comparsi signori

Sa una parte

Cancellato Andree nato a Lodi il 12 dicembre 1955 residente a Lodi Via Milti 7 genito n. 10 impiegato

nelle sue qualità di Sindaco ha tenuto del

"Comune di Lodi" (C.F. 845.075.0152)

a questo atto autorizzato dalle seguenti deli-

egistrate All'Uff.

Registro di Lodi

il 11.4.1984

al N.ro 1459


Vol. //

Atti pubblici

Esatte L. 500.500

Il Direttore

F.to E.D.P.lio



Eseguita TASSAZIONE
all'Ufficio dei Registri Immobiliari
di Lodi
il 13.4.1984
Vot. N. 4318 Reg. generale
Vot. N. 3055 Reg. particolare
versa L. 57.000/-

decisioni:

- n. 71 u. data 25 marzo 1982 del Consiglio Comunale esamina la parola riferita dal Comitato Regionale di Controllo - Sezione Circospondiale di Lodi nella seduta del 19 aprile 1982 atti n. 6825
- n. 155 u. data 1 febbraio 1984 delle Giunte Municipali esamina la parola riferita dallo stesso Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 5 marzo 1984 atti n. 11193.
- n. 418 u. data 11 marzo 1984 delle Giunte Municipali esamina la parola riferita dallo stesso Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 23 marzo 1984 atti n. 5994.

Le decisioni, con i relativi allegati, vengono allegati, in copia con forme al presente atto sotto le lettere "A" "B" "C".

Dall'altra parte:

Salvagno erch. Giuseppe nativo a Lodi il 20 aprile 1950 residente a Lodi via Biancordi n. 6 profess. pomicista

che qui si presenta e per quale motivo invoca me nelle sue vesti di Presidente di Consiglio di Amministrazione delle

"Cooperativa Edilizia Ceramica Lodi S.p.A." con sede in Lodi

(Partita IVA 0413 8850 153)

inviate presso la cancelleria comunale
del Municipio di Lodi n. 2478 ref. soc.
e forse della deliberazione del Consiglio di
Comuni riunione il ditta 2 aprile 1984
come risulta dal relativo verbale che vi copre
con forme si allega al presente atto sotto le
lettere "D".

Complicenti delle cui idoneità personale
io notavo sono personalmente certo, i quali con
il presente pubblico atto mi qualifico e conven-
gono quanto segue:

In primo luogo

Il Comune di Lodi a mezzo dell'intervento
no Sindaco come soisce autorizzato esegue
il diritto di superficie per la durata di anni
90 (novanta) alle Cooperativa Edilizia Cire-
mico Lodigiano p.r.l. con sede in Lodi che
l'esiguità a mezzo del suo rappresentante come
soisce complesso e autorizzato

Nomi personalmente: un apposamento di ter-

reno posto in Comune di Lodi località Bassie

ne destinato alla costruzione di abitazioni
economiche facente parte del comprensorio n. 2

P.E.E.P. (Piano di Edilizia Economico Popolare)

tenuto individuato nelle mappa del comune
di Lodi come segue

Foglio 61 (sessantuno) mappa 310 (trecento dieci)
di ha. 0.33,70 (trentatré cento e ottanta)
- già mappa 310/e.

ai fini di tipo di frzionamento n. 32/82 al
legge sull'atto e provvista u. data 23 febbraio
1982 n. 9248/2865 h di repertorio

Carenza:

a nord: beni ai mappali 118-120 del ff. 61

ad est e a sud: beni al mappa 326 / già mapp.
310/b) del ff. 61

ad ovest: beni ai mappali 193-188-186-185
tutti del ff. 61

Sarà tenuto e come meglio si farà.

Accesso

della carenza di sud - ovest a mappa beni del
comune al mappa 326 foglio 61

Il corrispettivo della presente cassione viene
determinato nelle somme di lire
21.320.000 (ventuno milioni trecento ventimila)

L'etra somma è stata versata prima d'ore dalla
Cooperativa Edilizia Ceramica Lodi grande srl
con sede in Lodi al comune cedente che ne

ulteriori peritauze liberatore

vedasi reversale n. 885 in data h.h. 198h del Tesorie
re comunale (Banco lo) per le d. lodi)

Il Comune di Lodi ha inoltre otto che sono
state versate lire 3.519.125. (tre milioni e cinquecento
di ciemnovemilaquattrocento ventisette p.p.e.)

puole finta di aree di urbanizzazione firmata
nonché lire 26.708.955 (ventiseimilioni settecento-
ottamila novemila e quattromila p.p.e.) puole finta
di aree di urbanizzazione suonando
(vedi peritauze n. 886 in data h.h. 198h)

Per una ulteriore identificazione del terreno
oggetto della presente cessione si fa riferimento
sulla alla planimetria allegata alla deliberazione
della Giunta Municipale n. 155 del
1 febbraio 198h allegata al presente atto potranno
lettere "B". Planimetria sulla quale il terreno
stesso è contornato in rosso.

Il Comune di Lodi garantisce che il terreno
so pone descritto è di sua piena ed esclusiva
proprietà, libero da pesi, incassi, trascrizioni
predittive e da ipoteche.

Si provvederà alla tutela costituzionale di pen-
dente sia presente atto ed alle sue trascuratezze
me presso la competente Consistorio dei Re-

gisti Immobiliani di Lodi, con rinuncia del Comune e qualsiasi diritto di potere legale.

La presente versione si intende fatta a minore e non a corso nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni relativa precisione e pertinenza, rispetto attive e passive, senza ragione di paura, venendo innanzitutto le trasfertive seguenti al primo luogo e Vice del comune cedente, dandosi atto che è pervenuto allo stesso in forza del successato atto a mio rogito 23 febbraio 1981 n. 946/2865h di repertorio, registrato a Lodi il 28 febbraio 1981 al n. 915 esatte lire 350500 e trasmesso a Fred. fine il 17 marzo 1981 ai pm. 3293/2362 (non pagato) e contro il quale de parte del Comitato Regionale di Controlli e sens. delle leggi 1982 n. 2 art. 1. ott. n. 5386 del 15 marzo 1982).

In secondo luogo

Concessione relative al terreno già ceduto in diritto di superficie

1. La presente concessione viene istituita ai sensi delle leggi 22 ottobre 1971 n. 865 art. 35 e delle deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 26 gennaio 1982 (C.R.C. n. 6825 del 19

(aprile 1982) approvative del piano situativo
del Piano di Zone Edilizie Economiche e Popolari.

2e-

2) Il comune di Lodi in forze del presente atto
cede in diritto di superficie per la durata di
anni: 90 (novanta) un appiattimento di ter-
reno di proprietà comunale nel comprensorio n.
2 del Piano di Zone ex legge 157/1962 tale da
consentire una realizzazione volumetrica di mc
11.873,20
secondo le modalità ed i tempi di cui al suc-
cessivo punto 5.

La Parte esegutaria dimostra e garantisce
il possesso dei requisiti previsti dalle leggi n.
genti in materia di Edilizie Economiche e Po-
polari per ottenere la cessione.

La Parte esegutaria deve garantire alle
parti finali dell'atto di esegrazione in diritto
di superficie individuale se è proprietà da-
sata o di godimento - se è proprietà indivisa -
che i soci o gli acquirenti sono persone che
possono beneficiare di esegrazione di atto
di edilizie popolari e tempi di legge
vigente e che è richiesta fornire la documen-

Avv. Giacomo Chiaravalloti

tazione di tale dimostrazione alla Regione Umbria nel caso che gli alloggi non siano costruiti con contributo erariale ed al comune di Lodi si rivochi ento finanziamento.

La sollecitazione e' in adempimento delle disposizioni del presente articolo costitui sono presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 8 lett. B.

3) La Parte presentante ha cominciato al comune

a) il costo di preparazione delle aree residenziali sulle quali andra' a realizzarsi l'impianto, al prezzo di esercizio e opere tecniche, oltre alle imprese di risarcimento ai convegli al termine ultimo degli atti di esercizio e loro appendici contenitive.

b) il costo di preparazione delle aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione proprie e in preparazione alle volumetrie attribuite all'area residenziale e il costo delle aree destinate, nel comprensorio e perciò ed altrettante fuorosche, sempre in preparazione alle unità volumetriche attribuite all'area residenziale nelle misure prevista dello standard del comprensorio e comunque non oltre 31.53 mq. per esp. 100 (cento-

to) inc. di costruzione e sempre al prezzo di esproprio e opere tecniche

c. il costo delle opere d'infabbricazione formate secondo quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 162 del 25 luglio 1978 (C.R.C. atti n. 11766 del 9.8.1978) salve successive formali modificazioni e integrazioni;

d. il costo delle opere di infabbricazione pecuniose secondo quanto previsto delle deliberazione del consiglio comunale n. 162 del 25 luglio 1978 (C.R.C. atti n. 11766 del 9.8.1978) e successive formali modificazioni e integrazioni.

Tutte tali somme sono state formate d'ore interamente versate dalle costrutture concorrenti al Comune di Bodio.

h- la formazione planimetrico-catastale dell'area concessa ha fornito effetto di effettiva convenzione alle cui esenzioni è delegata la finita municipalità, la quale è divenuta d'interesse per le parti nel lotto come opere individuate, ai sensi dell'art. 3 nelle base dei tempi tenendo di disponibilità delle aree e delle imprese fiscali più pieni di finanziamento allo dei prezzi di ammortamento di cui al successivo art. 7.

i- Sia d'ora compiuta, la Parte pregettante

consenso edilizio a:

a. giustificare e ricevere le consegne delle opere entro 30 (trenta) giorni dalla data a cui me venne la medesima data comunicazione;

b. individuare in sede di atto di appendice le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzarsi almeno attraverso i seguenti elementi:

a. gli elementi essenziali di stabilità

b. la disposizione planivolumetrica

c. la sistemazione degli spazi esterni

d. l'individuazione degli allacciamenti

e. i materiali da costruzione

f. il taglio degli edifici, le cui superficie non potrà essere inferiore a mq. 45 (quaranta-cinque) e superiore a mq. 95 (novantacinque), comunque conforme alle legislazioni vigente al momento del rilascio delle concessione edilizia;

g. iniziare i lavori entro i dodici mesi successivi al rilascio delle concessioni edilizie per i singoli fabbricati e entro i sei mesi successivi alla data di immissione nel possesso delle aree edificate, qualora questa avvenisse posteriormente al rilascio delle licenze di costruzione;

D - Tenersi gli stessi entro tre anni dalla data di impegno.

E - Iniziare le opere di messa in sicurezza entro quattro mesi dalla data in cui vengono messe a mia disposizione le sue occorrenti dalla data di approvazione del relativo progetto e ultimare entro due anni dalla data di messa a disposizione delle opere relative e comunque prima dell'immissione di abitanti negli edifici realizzati.

F - In frutta del canone. Qualora la Parte pregettante elle lasciato decedere i termini di cui ai punti C-D-E del precedente articolo perche' dal impegno a termine elle sottrazioni in essi prescritti, profondere in una sola volta e per tutti di sei mesi i termini medesimi.

Decorso intollerabile anche questo ulteriore termine, si applichera' il disposto del successivo art. 8 lett A.

G - Puo' quanto riguarda il piano di versamento dei capitali investiti delle Parte pregettante sommamente comprensivo sia delle Parti rispetto al piano finanziario che fornito delle Parti e da me notorio si elegge el presente atto sotto la lettera E.

8- Il consuntivo di pagamento degli alloggi, sarà determinato tenendo conto delle risultanze del progetto piano di ammortamento e, in quanto applicabile, dei criteri contenuti nei decreti delegati di cui all'art. 8 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualsiasi revisione dei consuntivi di cui parla dovrà essere preventivamente autorizzata dalle Amministrazioni comunali e potrà essere consentita, ovviamente, in caso di verificarsi eventi o fatti tali da comportare le necessità di investimenti, da parte degli utenti del bene comune, oppure variazioni dei tassi di interesse del capitale mutuo rivestito nella costruzione degli edifici.

Il costo di revisione degli alloggi, ovviamente quanto possibile ai sensi delle legge 865 e successive modificazioni, sarà determinato tenendo conto delle risultanze del piano di ammortamento di cui al 1^o comma del precedente articolo, in che ³ ciascun cessionario di alloggio avrà il suo unico unico diritto per il prezzo dell'immobile che gli viene trasferito se proprietà superficiale. Il costo di revisione degli alloggi è fissato stabilmente ai lire 666.105 (reintorno e non oltre più discendente) per

metri quadrati.

Sono fatte salve le diverse disposizioni di cui all'art. 8 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e successive modificazioni.

9. La concessione ferentizia i criteri di priorità per la vendita o l'assegnazione degli alloggi a favore di famosi, di amici o di categorie preferenziali di emigranti, tra i quali prioritariamente magistrati appartenenti alle forze dell'ordine e dell'Esercito.

10. L'imprese si impegna a concedere la prelezione sul 20% venti per cento degli alloggi di ~~loro~~⁵ costituti a favore di soggetti che, in ⁵ vedi fine

rispettando i limiti di reddito previsti del D.P.R. 1035 del 1972 e successive modificazioni libe-

ranno alloggi IACP goduti a titolo di locazione. Per favorire questa possibilità, gli IACP si tenessero presenti presso i giornali delle variazioni dei programmi di cui all'art. 6 della pre-

sente legge, e trasmettere alle imprese i loro elenchi di soggetti che hanno diritto alla prelezione.

Tali soggetti dovranno esistere al momento della prelezione entro e non oltre i successivi trenta giorni.

11- Le concessioni si impegnano, inoltre, a realizzare interventi aggiuntivi auto-finanziati finali per un complesso di mq. nelle misure possibili

12- Per le soluzioni e l'imedenimento degli obblighi comunitariamente assunti dalla Parte pregettaria, dovranno applicarsi in aggiunta alle norme penali amministrative, previste dalle vigenti leggi e regolamenti comunali, anche le seguenti norme:

A: la decadenza della concessione con conseguente estinzione del diritto superficiale dell'area residenziale:

a: qualora la Parte pregettaria non proceda all'impianto o all'ultimazione dei lavori di costruzione degli edifici e delle opere di urbanizzazione primaria entro trenta giorni dalla scadenza del termine ultimo in cui il sindaco avesse invito al medesimo per l'impianto il completamento delle opere e la fusione;

b: qualora la Parte pregettaria realizzi opere edilizie gravemente differenti da quelle previste nel precedente art. 5 lettera D, salvo l'applicazione delle norme penali delle vigenti disposizioni di legge;

c. qualora la Parte assegnataria e i suoi avvocati
causse pongano in essere atti che, in modo diretto
o indiretto, compromettano le finalità pubbliche
o sociali per le quali l'immediamento residenziale
è stato realizzato;

d. qualora si verifichi lo scioglimento o il
fallimento dell'ente concesionario.
La decadenza delle concessione deve essere
approvata dal consiglio comunale.

B. Per le violazioni o i maneggiamenti della
concessione che non comportino la pronuncia
di decadenza del contratto, è applicabile la
pena pecunaria compresa tra un minimo del
2,1% (uno per cento) e un massimo del 7%
(sette per cento) dell'imposto delle opere eseguite,
da determinarsi in relazione all'entità e
alle impostazioni delle violazioni o i maneggiamenti.

13- le Parti e tutti gli effetti eleggono domicilio
presso:

- Comune di Iesi: Residenza Municipale

- Parte assegnataria: sede sociale

Foro competente per qualsiasi controversie sorgente
fra le parti

In terzo luogo

Giovanni Belotti
Giovanni Belotti
Dottore Cavaliere

M. G. Belotti

Le spese e tasse del presente atto, amesse e
di pendenti sono a carico delle società signi-
ficante richiedendosi l'applicazione dell'imposta
fissa di registro, trasmisone e soltura ai sensi
dell'art. 7n delle leggi 22 ottobre 1871 n. 865 e del-
l'art. 32 delle leggi 25 ottobre 1872 n. 673 den-
dosì atto, che nel presente atto si firi dell'impo-
sta comunale pull'mcremento di valore sugli
immobili il soggetto attivo e passivo di imposta
risidenti facendo nel comune di Lodi.

Il presente contratto è soggetto altresì al re-
gime tributario IVA.

Richiesto lo Notaio ho ricevuto questo atto del
quale ho data lettura ai componenti che lo di-
chiarano conforme alle loro volontà e con me
Notaio lo sottoscrivono e versi di legge. amesse le
lettura degli allegati per esprimesse volontà dei
componenti stessi.

1 aggiungr.: "lodi"

2 aggiungi: "non"

3 togli: "e"

4 aggiungi: "di ambi corrispondenti alle que-
ste millesime"

5 togli: "loro" e aggiungi: "lei"

6 togli: "per un complesso di mp."

7 aggiungi: "Le decedute sono elencate
e intendono trasferite per gli stessi fatti
agli avvocati cause - per qualsiasi titolo
degli esegestari o dei concessionari."

8 aggiungi: "Il progetto di costruzione
dell'area in oggetto riunite delle in 14
tavole planimetriche che si collega al
presente atto sotto le lettere - F delibera-
te finito dalle parti e da me Notario.

Prese lettura da me Notario datane
ai componenti si approvano numero otto pa-
rtite che portano confezionalmente la can-
cellazione di sette parole.

ffl

Presente atto è scritto interamente da per-
sona di mia fiducia sopra redici unire fac-
ciate e parte delle diciassettesime facciate di
cinque fogli di carta bollata.

Giulio Carallo

Giuseppe Salogni
Giovanni Ambro